

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAVALLI, ORLANDI, BRAMBILLA, SOLIANO, MINELLA  
MOLINARI** Angiola, **VIGNOLO, FERMARIELLO e ADAMOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1970

#### Assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 aprile 1969, n. 153, con la istituzione della pensione sociale ha reso, nei confronti di anziani cittadini, un atto di giustizia.

Pur non essendo ancora disponibili dati precisi, si può ormai prevedere che circa cinquecentomila saranno coloro ai quali spetterà la pensione sociale. Si tratta, salvo rare eccezioni, di cittadini che hanno superato i 65 anni di età, ed anche per questo motivo impossibilitati a svolgere qualsiasi genere di attività lavorativa remunerata e quindi in condizioni economiche precarie, bisognosi più degli altri di cura ed attenzioni.

Con il presente disegno di legge chiediamo venga estesa a questa categoria di cittadini l'assistenza di malattia. In questo modo si verrebbe così ad eliminare l'ingiusta disparità di trattamento rispetto agli altri pensionati e, nello stesso tempo, a rispondere alle attese di questi cittadini,

dando ad essi soddisfazione morale oltre che materiale.

Va considerato che un buon numero di titolari di pensione sociale godono già di assistenza di malattia, risultando a carico del coniuge pensionato o di figli che lavorano. Questo fatto certamente faciliterà l'accoglimento del nostro disegno di legge in quanto esso porta con sé la riduzione sensibile dell'onere finanziario.

Infatti, sulla base di dati attendibili, la spesa per l'assistenza di malattia *pro capite* risulta in media di lire 50.000 annue — comprensive dell'assistenza generica, farmaceutica, ospedaliera, specializzata — e il numero degli aventi diritto all'assistenza stessa, secondo le norme del presente disegno di legge, potrà variare tra le 300.000 e le 400.000 unità; inoltre tenendo ancora presente che, attraverso la costituzione del Fondo sanitario nazionale, si provvederà a far fronte — per tutti i cittadini italiani — alla

assistenza ospedaliera con lo scorporo di questa dall'attuale sistema mutualistico, ne deriverà un onere, per la sola assistenza generica e farmaceutica, certamente non superiore ai 15 miliardi di lire annue.

La non grande entità della spesa, che d'altra parte risolve con equità un problema così sentito dagli interessati, ci porta

a proporre di chiamare alla solidarietà, anziché i lavoratori attraverso le loro contribuzioni assicurative, e quindi una sola parte dei cittadini, la stessa collettività nazionale e a chiedere pertanto che sia lo Stato ad accollarsi il non rilevante onere, facendovi fronte nei modi e nelle forme richiamate agli articoli 4 e 5.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non aventi diritto all'assistenza di malattia ad altro titolo, è estesa l'assistenza di malattia nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 1, parte prima, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

#### Art. 2.

All'assistenza di malattia — generica e farmaceutica — a favore dei titolari della pensione sociale provvederà l'Istituto nazionale assistenza malattie.

#### Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1970 lo Stato assume a suo completo carico l'onere di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 4.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1970 si farà fronte mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche attraverso l'emissione di buoni poliennali del Tesoro.

## Art. 5.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.